

**Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3973**

Violenza sessuale - sussistenza circostanza aggravante del nesso teleologico - lesioni personali dolose - art. 61 c.p., comma 1, n. 2

1. *«Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (articolo 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l'agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all'articolo 609 bis c.p., per procurarsi l'impunità provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale»*

**COMMENTO:**

Con la pronuncia in esame la Cass. Pen., Sez. III, ha affrontato la questione inerente alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, comma 1, n.2 c.p., allorché l'agente, dopo aver commesso il reato di violenza sessuale, cagioni lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima del reato di cui all'art. 609 bis c.p. .

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello, condannavano l'imputato per i delitti di cui agli artt. 609 bis c.p., 61, comma 1 n.2 c.p. e all'art. 582 c.p., in quanto l'individuo, commetteva un abuso sessuale e successivamente procurava delle lesioni sul volto del fratello della vittima intervenuto in difesa della sorella. Il condannato ricorre in Cassazione deducendo l'errata applicazione della circostanza aggravante, in virtù dell'assenza dei presupposti applicativi.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso, perchè non riscontrabile nella sentenza impugnata alcun errore. Gli Ermellini, infatti, precisano che nel caso di specie sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i reati di cui agli artt. 609 bis e 582 c.p., in quanto la condotta dell'imputato in danno al fratello della vittima, successiva rispetto alla violenza sessuale, era finalizzata non alla realizzazione dell'abuso, ma ad assicurarsi l'impunità del reato.

**SENTENZA**

*Ritenuto in fatto considerato in diritto*

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, e ritenuta la continuazione, aveva condannato V.A. alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei delitti di cui all'art. 609 bis c.p. (capo A), artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo C) commessi in danno di R.G. , e artt. 582, 585 e 612 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo B) commessi in danno di R.F. .

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) in relazione all'art. 61 c.p., n. 2 di cui al capo B). Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza dell'aggravante del cd "nesso teleologico", contestata al delitto di lesioni dolose di cui al capo B), nonostante l'assenza dei suoi presupposti applicativi. Secondo la prospettazione difensiva, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa del reato di lesioni personali dolose, R.F. , stimate attendibili dalla Corte territoriale, l'imputato dapprima avrebbe commesso i reati di cui ai capi A) e B) in danno di R.G. , e successivamente, per

contrastare la reazione del fratello di costei, R.F. , avrebbe realizzato il fatto di lesioni in danno di quest'ultimo; di conseguenza, non sarebbe dato comprendere come le lesioni commesse in danno di R.F. possano essere state il mezzo attraverso cui realizzare l'abuso sessuale in danno di R.G. , precedentemente consumatosi.

3. Il ricorso è infondato.

4. Va osservato che la Corte territoriale, con riferimento al delitto di lesioni personali dolose di cui al capo B), ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante all'art. 61 c.p., n. 2 in relazione al delitto ex art. 609 bis c.p., atteso che la volontà dell'imputato era diretta alla commissione del reato di violenza sessuale e che, a tale scopo, egli si sia servito del reato-mezzo di cui all'art. 582 c.p.. Dal capo di imputazione emerge, peraltro, che l'imputato minacciò e diede una manata sul volto di R.F. , il quale era intervenuto in difesa della sorella, che aveva appena subito un abuso sessuale da parte del V. . È perciò evidente che l'azione in danno di R.F. sia stata, anche se di poco, successiva rispetto all'abuso commesso in danno di R.G. , allo scopo non già di realizzare la violenza sessuale, che si era già consumata, ma di assicurarsi l'impunità da detto reato, situazione parimenti contemplata dall'art. 61 c.p., n. 2 e in fatto contestata nel caso in esame, in cui, appunto, si evidenzia - come emerge dal capo B) - che le lesioni furono provocate dall'imputato in danno del R.F. , "intervenuto in difesa della donna"; di conseguenza, l'aggravante, nella sua materialità fattuale, era stata contestata all'imputato, il quale ha avuto la possibilità di esercitare i diritti difensivi.

Deve perciò affermarsi il principio, e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., comma 1, secondo cui sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., comma 1, n. 2) nel caso in cui l'agente, subito dopo aver commesso il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., per procurarsi l'impunità provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale.

5. Il ricorso, pertanto, è infondato e va conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*P.Q.M.*

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.